

COMUNE DI VILLANTERIO

PROVINCIA DI PAVIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere n. 16.2021	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: “ AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL <i>FABBISOGNO PERSONALE.</i> ”
Data 11/11/2021	

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Giove, Revisore Unico del Comune di Villanterio (PV) nominato con delibera n. 38 del 11/12/2020

Visti:

- l’art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “*A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*”;
- l’art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016 che ha abrogato l’art. 1 comma 557, lett. a) L. n. 296/2006;
- l’art. 6, comma 6, del citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le Amministrazioni Pubbliche che non procedono all’adozione del Programma triennale del fabbisogno del personale non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- Premesso che con deliberazione n.23/2021, il Comune di Villanterio ha approvato il piano triennale del fabbisogno del personale periodo 2021-2022-2023, che non prevedeva assunzioni a tempo indeterminato;
- Considerato che il Comune ha ritenuto di dover apportare delle modifiche al suddetto piano prevedendo l’assunzione di n. 1 dipendente cat. C, profilo professionale Istruttore Tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, anche perché - è possibile che un dipendente con lo stesso profilo cesserà dal rapporto verosimilmente a breve.
- il vigente art. 9, comma 28, del D. Legge 31/5/2010, n. 78;

PRESO ATTO

- 1) che il decreto legge 34/2019, art.33 ed in sua applicazione e DPCR 17 Marzo 2019 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali a tempo indeterminato completamente nuovo rispetto al sistema previgente;
- 2) che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legato alle

cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa del personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

- 3) che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 21,51% e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DPCM all’articolo 4, tabella 1 come da calcoli di cui all’allegato A)
- 4) che è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, che ha dato esito negativo come da deliberazione di GC n. 7/2021
- 5) che secondo l’art. 4 comma 2 del citato decreto “i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”.
- 6) che il Comune di Villanterio dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 100.989,12, pari al primo “valore soglia” dell’art. 4 del DPCM 17 marzo 2020;
- 7) che detto margine di spesa è formulato comunque nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:
 - art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;
 - art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
 - art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;
 - art. 1, comma 557, e comma 557-*quater* della legge 296/2006, contenimento delle spese di personale;
 - art. 10, comma 5, del d. lgs.150/2009, adozione del piano delle performance;
 - art. 27, comma 2, lett. c), del d.l 66/2014, convertito nella legge 89/2014, di integrazione dell’art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 185/2008, obbligo di certificazione dei crediti;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio competenti;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Il sottoscritto Revisore dei Conti

attesta

la conformità della delibera di giunta comunale al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023 relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato, come sopra indicato.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Giuseppe GIOVE

